

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 dicembre 2017, n. 68

Revoca dell'ordinanza n. 60/2017 del Presidente della Giunta Regionale in materia di misure di protezione e di sorveglianza istituite a seguito di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI), sierotipo H5N8, insorto nel Comune di Montechiaro d'Asti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n.1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833;

VISTA l'art. 2, comma 2 della L.R. 26 ottobre 1982, n.30, "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari;

VISTA la legge 2 giugno 1988, n.218;

VISTO l'articolo 117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la Direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'Influenza aviaria e che abroga la Direttiva 92/407/CE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9 di attuazione della Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";

CONSTATATO CHE sono state applicate con esito favorevole tutte le misure di protezione e di sorveglianza per il focolaio di influenza aviaria insorto nel Comune di Montechiaro d'Asti, disposte con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 6 novembre 2017;

CONSIDERATO che non si sono evidenziati nelle zone così delimitate altri focolai e che gli ulteriori accertamenti praticati hanno fornito esito NEGATIVO;

SENTITI i Servizi veterinari delle ASL interessate;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 60 del 6 novembre 2017:

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 26651 del 21/11/2017 e la nota regionale di trasmissione dello stesso alle ASL dell'1/12/2017 prot. n. 24328;

ACCERTATO che sono state mantenute le misure contenute nell'Ordinanza n. 60 del 6/11/2017 di cui all'articolo 3, lettera b) vengono mantenute per un minimo di 21 giorni e le misure di cui all'art. 3, lettera c) vengono mantenute per un minimo di 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta, avvenute in data 13 novembre 2017;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n°1-4046 del 17/10/2016

ORDINA

Art. 1 – Sono revocate le misure di protezione e di sorveglianza per l'influenza aviaria per il focolaio insorto nel Comune di Montechiaro d'Asti, disposte con Ordinanza n. 60 del 6 novembre 2017 a far data dal 14 dicembre 2017, fermo restando le disposizioni ministeriali DGSAF prot. n. 26651 del 21/11/2017 in materia di fiere, mostre e mercati.

Sergio Chiamparino